

DISPOSIZIONI PER RILASCIO CERTIFICATI
AI SENSI DELL'ART. 15 – L. 183/2011

Dal **1 gennaio 2012**, ai sensi della Legge 183/2011 - art. 15 – **non potranno più essere rilasciati** certificati da esibire a pubbliche amministrazioni o a gestori di pubblici servizi,

I certificati sono validi ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

Per i certificati d'anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita ecc.) sarà applicata l'imposta di bollo di € 14,62, così come previsto dalla vigente normativa in materia, e diritti di segreteria.

Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sostituiti da autocertificazioni.

Le autocertificazioni hanno lo stesso valore dei certificati e non sono soggette all'imposta di bollo ed ai diritti di segreteria.

Le autocertificazioni vanno rese dal cittadino direttamente all'ufficio richiedente con una delle seguenti modalità:

- a) direttamente, apponendo la sottoscrizione di fronte al funzionario incaricato al ritiro
- b) tramite terza persona o invio (via posta, fax ecc.) allegando la fotocopia della carta di identità (fronte/retro) in corso di validità del sottoscrittore.

Sotto la voce MODULISTICA ON LINE - MODELLI AUTOCERTIFICAZIONI, potete trovare diversi modelli da utilizzare